

9.1.6.3

Decreto esecutivo

concernente l'adeguamento del canone d'acqua

(del 23 novembre 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la modifica adottata il 18 giugno 2010 ed in vigore dal 1° gennaio 2011 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (RU 2010 5061),

visto l'art. 22 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002,

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

Art. 1 Il canone annuo per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie a fini idroelettrici è fissato in fr. 100.– per chilowatt lordo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 e in fr. 110.– per chilowatt lordo dal 1° gennaio 2015.

Art. 2 Gli impianti idroelettrici con una potenza lorda media sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo; per gli impianti idroelettrici con una potenza lorda media compresa tra 1 e 2 MW è applicato un aumento lineare fino alle aliquote fissate all'art. 1.

Art. 3 Sono riservate possibili decisioni derogatorie in casi speciali, avuto riguardo in particolare ad eventuali diritti acquisiti dei concessionari.

Art. 4 Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è incaricato di applicare il presente decreto.

Art. 5 È abrogato il decreto esecutivo concernente l'adeguamento del canone d'acqua del 3 giugno 1997.

Art. 6 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Pubblicato nel BU 2010, 473.